

L. 14 ottobre 1957, n. 1203 ⁽⁹⁾.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati ; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee (stralcio: Trattato CEE) ^{(2) (3)}.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:

- a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;
 - b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;**
 - c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
-

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Art. 3.

I membri Italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, nonché dalla sezione 1^a della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

- a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
 - b) per attuare le misure previste dagli artt. 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
 - c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal capitolo I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei paesi membri della Comunità;
 - d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.
-

Art. 5.

All'onere di L. 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 sarà fatto fronte per L. 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per L. 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
